

REGOLAMENTO

pell'assegno delle pensioni agli impiegati municipali e delle provvigioni alle loro vedove ed ai loro orfani.

CAPITOLO I.

Costituzione ed amministrazione del fondo pensioni.

§. 1. Dal capitale di fiorini 8823:61 destinato dal magnifico Comune di Fiume, per un fondo pensioni dei civici impiegati, capitale che cogli interessi a tutto dicembre 1873, ascenderà alla cifra di fiorini 10680:01 e dalle quote percentuali che saranno per versare tutti gl'impiegati municipali in pianta stabile, verrà costituito, a datare dal 1 gennaio 1874, il "*Fondo pensioni degli impiegati municipali di Fiume.*"

§. 2. Ogni impiegato municipale in pianta stabile, che al 1 gennaio 1874 si troverà in servizio attivo, dovrà versare da quel giorno, e per il corso di due anni, in 24 consecutive uguali rate mensili il 12 % del suo salario, ed inoltre dopo l'espriro di questi primi due anni, versare ogni anno successivo fino a che resterà in attività di servizio, il 2 % all'anno del salario goduto, in consecutive uguali rate mensili.

§. 3. Ogni impiegato che in seguito verrà nominato in pianta stabile, dovrà dal giorno in cui

alle singole commissioni riunite,
stite del diritto di candidatura,
zione. -

N. 5863 La presente normativa
venne sanita dalla rappresentanza
municipale nella sua tornata
odierna. -

Firenze 30 dicembre 1879

Il Podestà
Giovanni Ciolla

Il Seg. mun. ric.
E. Brelich